

PDF Eraser Free  
N. R.G. 2017/14970



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE**

Il Tribunale, composto dai sig.ri magistrati

Matilde Betti  
Angela Baraldi  
Alessandra Cardarelli

Presidente rel  
Giudice  
Giudice

**Nella causa fra**

RAFFAELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MIRAGLIA RAFFAELE

con il patrocinio dell'avv. MIRAGLIA

ATTORE/I

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO** (C.F. 91383700373), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO/I

**premesse** che con decreto del 3/7/18 il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata Protezione Internazionale, ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente Danfa Malang avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna;

che il decreto di rigetto è immediatamente esecutivo;

che nei confronti di tale decreto è stato proposto ricorso per Cassazione, come risulta dalla documentazione depositata dalla difesa;

che il difensore ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato evidenziando, in particolare, la sussistenza di un serio e concreto rischio per il ricorrente e muovendo, con il ricorso per cassazione proposto, contestazioni in relazione alle dedotte violazioni di legge di cui ai motivi del ricorso;

osserva quanto segue.

In caso di rigetto del ricorso con decreto del Tribunale, ai sensi dell'art. 35 bis co XIII D Lgs 25/08 come modificato dalla L. 46/17 “ *Quando sussistono fondati motivi* , il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto , della sospensione della efficacia esecutiva della decisione della commissione “. L'istituto così delineato è previsto in difformità rispetto al generale regime dell'effetto sospensivo dei ricorsi per cassazione : l'art. 373 cpc prevede infatti che



## PDF Eraser Free

il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata ne possa sospendere l' esecuzione " *qualora da essa possa derivare grave ed irreparabile danno* " .

Trattandosi di decisione di contenuto cautelare, relativa alla sospensione degli effetti di un provvedimento giudiziale, pare indubitabile che nella valutazione della domanda di sospensiva debba esservi necessariamente una valutazione del periculum in mora relativo all'istante, relativo al grave ed irreparabile danno che a lui possa conseguire dalla messa in esecuzione della decisione . Ciò nella prospettiva di una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina in esame, che ai sensi dell'art. 3 Costituzione non troverebbe ragionevole giustificazione della differente tutela processuale di diritti di rango primario. Il diritto alla sospensione della esecuzione di un provvedimento ricorso per cassazione è previsto in generale quando dall'esecuzione derivi grave ed irreparabile danno per il ricorrente e non può essere subordinato , nel solo caso in cui i diritti in gioco siano quelli attinenti alla protezione internazionale, alla valutazione affidata allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato della fondatezza dei motivi del ricorso.

Anche sotto il profilo della equivalenza, rilevante nel quadro della legislazione comunitaria , va nella fattispecie evidenziato che non si giustificerebbe in termini di ragionevolezza il diverso regime processuale della sospensiva in pendenza di ricorso per cassazione prevista in materia di protezione internazionale (in cui il giudice a quo valuta la probabile fondatezza di motivi di impugnazione avverso il provvedimento da lui stesso emesso ) rispetto ad ogni altra richiesta di sospensione di una sentenza in altra materia impugnata in cassazione ( in cui il giudice a quo valuta solo la sussistenza del pericolo di un grave ed irreparabile danno per l'istante).

Va quindi valutata nel caso concreto la sussistenza o meno sia del fumus boni iuris che del periculum in mora .

Quanto ai fondati motivi previsti dal nuovo comma XIII , va verificato se il ricorso per Cassazione appaia prima facie ammissibile e vi siano introdotti motivi rilevanti in un giudizio di legittimità. I gravi motivi sono poi da interpretarsi in conformità ai principi ed alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e segnatamente della direttiva 2005/85/CE del Consiglio e del principio di non-refoulement e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, sanciti rispettivamente dall'art. 18 e dall'art. 9, par. 2, nonché dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; al riguardo va considerata anche la recente pronuncia della Corte del 19.6.2018 nella causa C-181/16, riguardante l'interpretazione della direttiva 2008/115/CE del 16.12.2008, che esclude la eseguibilità di un provvedimento espulsivo dal territorio nazionale in pendenza di procedimento per l'accertamento della protezione internazionale.

Il ricorso appare prima facie ammissibile, essendo depositato nei termini di legge ed avendo sottoposto alla Cassazione quattro motivi relativi alla violazione degli artt. 360 co I, nn. 3 cpc e 360 co I n. 5 cpc con specifico riferimento alle disposizioni normative non correttamente applicate.

I motivi risultano prospettati in maniera congrua e con preciso riferimento ai fatti di causa, non apparendo prima facie infondati.

Quanto al pericolo di danno grave ed irreparabile lamentato dal ricorrente in pendenza del ricorso per cassazione proposto, sono state poste in evidenza le sue condizioni personali relative al rischio di rimpatrio forzato del richiedente , non essendo più autorizzato a rimanervi ai sensi dell'art. 32 D.Lgs 25/08 e 13 co II D.Lgs 286/98. Egli inoltre, essendo accolto in una struttura di accoglienza in pendenza del procedimento relativo alla richiesta di protezione internazionale, perderebbe l'alloggio ai sensi dell'art. 14 D. Lgs 142/15 e la possibilità di procurarsi lecitamente mezzi di sussistenza in mancanza del permesso di soggiorno per richiesta asilo. Sotto entrambi i profili deriverebbe quindi un grave pregiudizio al richiedente – in attesa della decisione della Cassazione – in caso di mancata concessione della richiesta sospensiva.

Nella specie, in accoglimento del ricorso, va quindi disposta la sospensione del decreto di rigetto del 19.5.2018 ai sensi dell'art. 35-bis, comma 13, del D.L.vo 25/2008;



## PDF Eraser Free

P.Q.M.

**in accoglimento dell'istanza proposta dispone la sospensione della provvisoria esecutività del decreto impugnato.**

**Manda alla cancelleria** per la notifica del presente decreto unitamente all'istanza di sospensione all'interessato e al Ministero dell'Interno presso la Competente Commissione territoriale.

Così deciso a Bologna il 16.8.2018

La Presidente  
Dott. Matilde Betti

